

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO****del 25 aprile 2017****che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'Italia è autorizzata a imporre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle forniture alle pubbliche amministrazioni sia versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale. La misura costituisce una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 febbraio 2017, l'Italia ha chiesto che tale autorizzazione sia prorogata. Allo stesso tempo l'Italia ha chiesto che l'ambito di applicazione della deroga per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sia esteso al fine di applicarsi sia alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali che a società quotate in borsa incluse nell'indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa («FTSE MIB»).
- (3) Con lettera del 15 marzo 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 16 marzo 2017 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.
- (4) L'Italia ha introdotto misure di controllo supplementari per consentire alle autorità fiscali la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA su conti dello Stato bloccati. Tuttavia, tali misure di controllo sono ancora in fase di avviamento ed è necessario disporre di più tempo per valutarne l'efficacia nell'indurre i contribuenti a rispettare i propri obblighi fiscali. L'Italia non è quindi in grado di portare a termine l'organizzazione e l'attuazione di un'adeguata politica di controllo prima che la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio cessi di produrre effetti il 31 dicembre 2017. Pertanto, ha chiesto la proroga della deroga.
- (5) L'Italia ha rilevato un'evasione per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad altri soggetti controllati da pubbliche amministrazioni centrali e locali nonché a una serie di società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB. Per contrastare l'evasione fiscale derivante dal mancato pagamento dell'IVA da parte dei fornitori di tali soggetti, l'Italia chiede di poter beneficiare di una deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE e di poter imporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e alle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB sia versata da tali soggetti su un apposito conto bloccato dell'amministrazione fiscale. È altresì necessario derogare all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per consentire l'apposizione in fattura di una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su detto conto speciale.
- (6) Uno degli effetti della misura è che, essendo i fornitori soggetti passivi, essi non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita a valle. Tali soggetti passivi potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere rimborsi dell'IVA all'amministrazione fiscale. Nella relazione presentata nel giugno 2016, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/1401, l'Italia ha dimostrato che il sistema dei rimborsi dell'IVA funziona correttamente e che il tempo medio di rimborso dell'IVA non supera i tre mesi. Inoltre, l'Italia ha fornito informazioni secondo cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni hanno beneficiato di una procedura prioritaria, in cui il tempo di rimborso è stato persino più breve. L'Italia si attende che le nuove norme entrate in vigore sopperiscano adeguatamente all'eventuale aumento di richieste dei rimborsi dell'IVA.

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7).